

7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle domande si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione del contributo da parte del dirigente del servizio competente in materia di agricoltura entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande.

Durante il medesimo procedimento sarà redatta una graduatoria di priorità secondo i criteri stabiliti al punto 9.

Per le domande risultanti in posizione utile in graduatoria ai fini del finanziamento è data comunicazione ai rispettivi beneficiari.

A seguito della comunicazione, i beneficiari interessati dovranno presentare tempestivamente la revisione straordinaria, richiesta all'atto di presentazione della domanda di contributo, ma non ancora ottenuta entro il termine eventualmente assegnato dal Servizio medesimo e comunque in tempo utile per la predisposizione dei provvedimenti di concessione del contributo che necessariamente dovranno essere adottati entro la chiusura del corrente anno finanziario.

La concessione del contributo è subordinata ad una valutazione tecnico-amministrativa, redatta sottoforma di parere dal responsabile del procedimento ed autorizzata mediante determinazione del Dirigente, nella quale vengono specificati, tra l'altro, il beneficiario, la spesa ammessa, la percentuale di contributo, l'ammontare del contributo, i termini per l'esecuzione delle iniziative con riferimento al successivo punto 14, nonché, ai sensi dell'art. 37 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021 l'accertamento circa l'assenza di conflitto di interesse in capo al personale coinvolto nel procedimento.

Con la comunicazione della concessione del contributo sarà data informazione al beneficiario e sarà inviato il prospetto relativo alle spese ammesse e non ammesse al fine della richiesta di acconto e saldo finale del contributo.

In sede di istruttoria della domanda di contributo il funzionario responsabile può richiedere integrazioni o rettifiche dei documenti presentati.

In sede di istruttoria sarà valutata la compatibilità dell'investimento proposto con l'ammissibilità delle spese previste in conformità ai precedenti [punti 4.1 - Costi ammissibili](#) e [4.2 - Costi non ammissibili](#).

Nel caso la domanda non risulti conforme ai criteri di ammissibilità si provvederà ad adottare un provvedimento di non accoglimento ai sensi della L.P. 23/92 e ss.mm. e ii.